

## Ordinanza

**concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)**

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 maggio 2002<sup>1</sup> sull'introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 4 cpv. 3, 3<sup>bis</sup> e 4*

<sup>3</sup> Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS vale in tutta la Svizzera.

<sup>3bis</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> I cittadini dell'UE e dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.

*Art. 8*

*Abrogato*

*Art. 10 et 11*

*Abrogati*

*Art. 12, rubrica e cpv. 1–3 e 5*

*Abrogati*

*Art. 14 cpv. 2*

*Abrogato*

*Sezione 7 (Art. 21)*

*Abrogato*

*Art. 27*

*Abrogato*

*Art. 38 cpv. 4 e 5*

*Abrogati*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 142.203